



# REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio

Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese

Ufficio Sostegno alle Imprese

---

## «PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2018»

«Interventi di sostegno alle imprese turistiche»

Deliberazione Giunta regionale n. 692 del 14 settembre 2018

## AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE

**Base giuridica**

«**Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.**»

“Interventi di Sostegno Regionale alle Imprese Operanti nel Settore del Turismo”

«**Regolamento (CE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013  
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*«de minimis»*);  
(pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.)»



## INDICE

<b>Premessa</b> .....	5
<b>Titolo I - Disposizioni programmatiche</b>	
Art. 1 - Obiettivi generali .....	5
Art. 2 - Normativa di riferimento .....	5
<b>Titolo II – Aiuti alle imprese in regime «de minimis»</b>	
Art. 3 - Definizioni .....	6
Art. 4 - Disposizioni per la condizionalità <i>ex ante</i> aiuti di Stato.....	7
Art. 5 - Autorità responsabile e soggetto concedente .....	8
Art. 6 - Attività ammissibili .....	8
Art. 7 - Interventi finanziabili e relative premialità.....	8
Art. 8 - Il progetto di investimento .....	9
Art. 9 - Disponibilità dell’immobile/terreno .....	10
Art. 10 - Soggetti beneficiari .....	10
Art. 11 – Dotazione finanziaria.....	11
Art. 12 – Agevolazioni concedibili e limiti di cumulo.....	12
Art. 13 - Spese ammissibili.....	12
Art. 14 - Spese non ammissibili.....	13
Art. 15 – Modalità di pagamento.....	14
Art. 16 - Tempi di realizzazione degli interventi.....	14
Art. 17 – Vincolo di destinazione .....	15
Art. 18 – Modalità e termini per la presentazione delle domande .....	15
Art. 19 – Cause di esclusione .....	16
Art. 20 – Istruttoria e valutazione delle domande .....	17
Art. 21 - Approvazione graduatorie e concessione delle agevolazioni .....	19
Art. 22 – Erogazione delle agevolazioni.....	20
Art. 23 – Documentazione per l’acconto e il saldo .....	20
Art. 24 - Varianti.....	21
Art. 25 – Obblighi e adempimenti del beneficiario .....	22
Art. 26 - Cause di revoca .....	23
Art. 27 - Procedimento di revoca .....	24
Art. 28 – Controlli e monitoraggio.....	24
<b>Titolo III – Disposizioni comuni e finali</b>	
Art. 29 - Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy.....	24
Art. 30 - Norme transitorie e finali.....	25
Art. 31 - Trasparenza e pubblicità delle informazioni.....	25
Art. 32 - Foro competente .....	25

## ALLEGATI

Allegato 1	- Modulo di domanda
Allegato 2	- Scheda tecnica
Allegato 3	- Dichiarazione possesso requisiti e di impegno
Allegato 4	- Autorizzazione del proprietario
Allegato 5	- Dichiarazione per gli stabilimenti balneari
Allegato 6	- Dichiarazione di conformità del tecnico
Allegato 7	- Dichiarazione de minimis
Allegato 8	- Dichiarazione de minimis impresa controllata/ante
Allegato 9	- Istruzioni per la compilazione
Allegato 10	- Accettazione del contributo
Allegato 11	- Richiesta erogazione acconto
Allegato 12	- Schema di Certificato di regolarità contabile
Allegato 13	- Riepilogo spese sostenute
Allegato 14	- Richiesta erogazione saldo
Allegato 15	- Attestazione di spesa
Allegato 16	- Schema di Perizia tecnica giurata
Allegato 17	- Schema di Richiesta di proroga
Allegato 18	- Schema di Richiesta di variante

## Premessa

1. I finanziamenti previsti nel presente Avviso sono concessi in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 77/2000 e s.m.i. e del Programma 2018 approvato con D.G.R. n. 692 del 14.09.2018 agli interventi localizzati su tutto il territorio regionale **con esclusione dei Comuni ricadenti nell'Area Basso Sangro Trigno di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 99 del 28.02.2017 e n. 408 del 28.07.2017.**
2. La finalità dei finanziamenti di cui al presente Avviso è di ammodernare, recuperare e ridurre la vulnerabilità del patrimonio turistico-ricettivo esistente nella Regione, nonché sostenere e promuovere strutture ricettive certificate e qualificate in armonia con l'ambiente innescando un processo di miglioramento continuo del mercato dell'offerta turistico-ricettiva della Regione.

## Titolo I

### Disposizioni programmatiche

#### Art. 1. Obiettivi generali

1. I finanziamenti perseguono i seguenti **obiettivi generali**:
  - a) **Sostenere e agevolare** gli investimenti, effettuati da imprese operanti nel settore del turismo, che siano finalizzati al raggiungimento di elevati standard di qualità delle strutture ricettive, sotto l'aspetto:
    - della riduzione del rischio sismico;
    - della sostenibilità ambientale, mediante l'utilizzo di tecnologie volte all'efficientamento energetico, alla riduzione di consumi di acqua potabile e di energia primaria;
    - dell'accessibilità per i turisti con disabilità motorie e sensoriali;
    - del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente.
  - b) **Sostenere e promuovere** la diffusione della "cultura della qualità", mediante l'acquisizione di marchi di qualità volontari, credibili ad alta visibilità nazionale ed europea quali ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORLDBHOTEL.

#### Art. 2. Normativa di riferimento

1. Le operazioni finanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti.
2. Di seguito si richiamano i **principali riferimenti normativi e programmatici**:
  - **Legge Regionale n. 77 del 28.04.2000 e s.m.i.** (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo);
  - D.G.R. n. 692 del 14.09.2018 avente per oggetto: L.R. 28.04.2000, n.77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" e s.m.i. – **Approvazione Programma di Attuazione 2018 «Interventi di sostegno alle imprese turistiche».**
  - **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
  - **D.Lgs. 31.03.1998 n. 123** (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c, della Legge 15.03.1997, n. 59);
  - **D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000** "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
  - **D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27.04.2016;
  - **D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39** recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d.

- pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e smi;
- **Regolamento** recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e smi;
  - **Regolamento (CE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)*; (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.);
  - **Comunicazione** della Commissione europea **(2016/C 262/01) del 19 luglio 2016** *sulla nozione d'aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea*;
  - **Decreto n. 0000058 del 28.02.2017** *recante Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati*.
- e, in particolare per la *definizione di impresa* ai fini del presente Avviso:
- **Regolamento (CE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014, *che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato*;
  - **Raccomandazione** della Commissione europea **del 6 maggio 2003** relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (2003/361/CE);
  - **Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005**, con cui è stata recepita la Raccomandazione CE (2003/361/CE) sulla definizione di PMI.

## Titolo II

### Aiuti alle imprese in regime “de minimis”

#### Art. 3. Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, che qui si intendono tutte richiamate, ai fini della corretta attuazione del presente Avviso si riportano di seguito le definizioni specifiche necessarie.
2. **Aiuto:** ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”).
3. **Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall'allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:**
  - a - **Media Impresa:** un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;
  - b - **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
  - c - **Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
4. **Impresa unica: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:**
  - a - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Per la corretta attuazione del presente avviso sono altresì stabilite le seguenti definizioni:
- a) Per «**data di inizio del progetto d'investimento**» si intende quella dell'inizio dei lavori del progetto di investimento ammesso a contributo opportunamente certificata dal Direttore dei lavori o della prima fattura ammissibile relativa al progetto di investimento stesso.
  - b) Per «**termine di conclusione del progetto d'investimento**» si intende il termine di **24 mesi** a partire dalla data di inizio se successiva alla data di notifica della concessione del finanziamento. Per i progetti avviati tra la data della presentazione della domanda e la concessione del finanziamento i 24 mesi decorrono dalla data di notifica della concessione del finanziamento.
  - c) Per «**data di conclusione del progetto d'investimento**» si intende la data del pagamento dell'ultima fattura portata a rendicontazione.
  - d) Per «**spese sostenute**» si intendono le spese fatturate e pagate con prova di quietanza secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

## Art. 4. Disposizioni per la condizionalità ex ante aiuti di Stato

1. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Regolamento sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese da ora in avanti indicato come Servizio DPH002, in qualità di Soggetto concedente, provvede a verificare il rispetto dei massimali de minimis e degli eventuali cumuli, nonché a registrare gli aiuti de minimis, incluse eventuali variazioni, nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) prima della concessione.
2. I provvedimenti di concessione degli aiuti danno conto della preventiva consultazione del RNA ed indicano i codici identificativi rilasciati dallo stesso RNA. Tali specificazioni costituiscono condizioni di efficacia del provvedimento di concessione dell'aiuto.
3. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, l'Amministrazione regionale provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
4. Il presente Avviso non riguarda settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento.
5. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
6. L'Amministrazione regionale verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi, sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 assicurino, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione delle spese, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
7. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare violazioni indissociabili del Diritto dell'Unione europea di cui al paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
8. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di sovvenzione.
9. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione delle spese ritenute ammissibili, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile.
10. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
11. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse concessioni di nuovi aiuti qualora il contributo richiesto superi il massimale previsto al paragrafo 2 del medesimo articolo.

12. L'Amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti, prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

## Art. 5. Autorità responsabile e Soggetto concedente

1. L'«**Autorità responsabile**» nonché il «**soggetto concedente**» della misura d'aiuto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della Legge n. 234/2012 è il *Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio DPH – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese – DPH002*.

## Art. 6 Attività ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni progetti d'investimento relativi alle seguenti attività:

### A) strutture ricettive alberghiere:

- A1) alberghi con una dotazione minima di n.7 camere; servizi di ricevimento e di portineria/ informazioni (hall) e una sala per uso comune, nonché i requisiti per la classificazione di cui alla L.R. 45/1982 e ss.mm.ii.;
- A2) residenze turistiche alberghiere con una dotazione minima di n. 7 unità abitative costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina; servizi di ricevimento e di portineria/ informazioni (hall) e una sala per uso comune, nonché i requisiti per la classificazione di cui alla L.R. 45/1982 e ss.mm.ii.;
- A3) alberghi diffusi come definiti dalla Legge Regionale n. 22/2013 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 29 aprile 2014, n. 3/Reg.;

### B) strutture ricettive all'aria aperta:

- B1) campeggi come definiti dalla Legge Regionale n. 16/2003, articoli 4 e 5;
- B2) villaggi turistici come definiti dalla Legge Regionale n. 16/2003, articoli 2 e 3;

### C) strutture ricettive extralberghiere:

- C1) residenze di campagna come definite della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo VII;
- C2) case per ferie come definite della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo II;
- C3) ostelli della gioventù come definiti della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo III;
- C4) rifugi montani e rifugi escursionistici come definiti della Legge Regionale n. 75/1995, Titolo IV.

### D) stabilimenti balneari con Concessione Demaniale Pluriennale;

E) **parchi di divertimento permanenti di proprietà** come definiti dal D.M. 23 maggio 2003 (Art. 25, 26 e 30).

## Art. 7 Interventi finanziabili e relative premialità

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:

### a) Strutture ricettive di cui all'art. 6 lett. A - B – C:

- a.1) Realizzazione di nuove strutture ricettive attraverso:
  - riconversione e recupero di edifici, anche mediante il completamento di manufatti edilizi, escluso l'acquisto dell'immobile;
  - riattivazione di strutture ricettive in disuso, escluso l'acquisto dell'immobile;
- a.2) Ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione di struttura ricettiva esistente, già in esercizio;

### b) Stabilimenti Balneari e Parchi di divertimento:

- b.1) Ampliamento manufatto esistente, ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione;



2. I progetti possono ricomprendere anche operazioni relative a:
- a) Interventi finalizzati alla riduzione della classe di rischio sismico dei fabbricati o manufatti delle strutture ricettive di cui al precedente articolo 6. Per tali interventi è riconosciuta una premialità rispettivamente di 10 e 30 punti per la riduzione di una o più classi di rischio rispetto a quella iniziale.
  - b) Interventi relativi a realizzazione e riqualificazione di servizi annessi alle strutture di cui all'art. 6, lett. A)-B) e C) purché funzionali allo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle vigenti normative per l'attività stessa. Per quanto riguarda le strutture di cui all'art. 6, lett. D) i servizi annessi devono essere esclusivamente connessi all'attività dello stabilimento balneare.
  - c) Interventi finalizzati a rendere o migliorare la struttura accessibile per ospiti con disabilità motorie e sensoriali. Per tali interventi è riconosciuta una premialità di 10 punti.
  - d) Interventi relativi a impianti tecnologici solo se diretti alla riduzione di consumi di acqua potabile, energia primaria ed all'efficientamento energetico. Per tali interventi è riconosciuta una premialità di 5 punti.
  - e) Operazioni finalizzate all'ottenimento o all'implementazione delle certificazioni di qualità ambientale e/o dell'accoglienza, secondo standards e metodologie riconosciute quali ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORLDBHOTEL. Le certificazioni dovranno essere acquisite entro il termine fissato per la rendicontazione del progetto d'investimento. Per tali interventi è riconosciuta una premialità come specificato nella tabella di cui al successivo art. 20 punto 3.4.

## Art. 8 Il progetto di investimento

1. Il progetto d'investimento per il quale è possibile richiedere l'agevolazione deve essere organico e funzionale, riferito ad una sola struttura ammissibile di cui all'art.6, nonché idoneo a conseguire le finalità indicate nella domanda di finanziamento;
2. Il progetto d'investimento deve essere realizzato nei tempi di cui all'art. 16;
3. L'ammontare complessivo del progetto di investimento, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile) non può essere inferiore a **€ 50.000,00**, pena l'inammissibilità della domanda;
4. Gli interventi finanziabili di cui all'art. 7, sono ammessi solo nel rispetto degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, delle norme igienico-sanitarie, degli standard dimensionali previsti dalle normative vigenti e fatti salvi i diritti di terzi;
5. Il progetto si intende realizzato quando:
  - le attività sono state svolte come da progetto ammesso;
  - le spese sono state sostenute nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 15 e nei tempi di cui al comma 2 del presente articolo;
  - le attività sono state effettivamente avviate e concluse nei termini di cui all'art. 16.
6. L'investimento realizzato deve essere mantenuto secondo il vincolo di stabilità di cui all'art. 17.
7. Al progetto di investimento sono attribuite le seguenti premialità:
  - Progetti ricadenti nei Comuni appartenenti al Distretto Turistico del Gran Sasso D'Italia (DGR. n. 461/2015), Distretto Turistico Majella Madre (D.G.R. n. 821/2017 e n. 340/2018) e Aree Interne (DGR. n. 290/2015; 498/2016; 613/2016;458/2017l) ad eccezione di quelli ricadenti nell'Area Basso Sangro Trigno, come specificati nell'Appendice A: **5 punti**;
  - Imprese iscritte o che si impegnino a iscriversi a una delle D.M.C. di cui alla L.R. n. 15/2015: **1 punto**. L'avvenuta iscrizione deve essere dimostrata mediante attestazione della D.M.C. in sede di richiesta del saldo del contributo;
  - Imprese aderenti o che intendano aderire al DMS/booking regionale: **1 punto**. L'avvenuta adesione deve essere dimostrata mediante apposita documentazione in sede di richiesta del saldo del contributo;
  - Imprese il cui fatturato o ricavato degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica: **10 punti**. La relativa documentazione dovrà essere presentata in sede di richiesta di erogazione dell'acconto ovvero del saldo qualora non chiesto l'acconto.

## Art. 9 Disponibilità dell'immobile

1. All'atto di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente, **pena l'esclusione**, deve avere la piena disponibilità dell'immobile oggetto di intervento, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, o concessione amministrativa, opportunamente registrati.
2. I requisiti di cui al presente articolo, posseduti alla data di presentazione della domanda, sono dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da Allegato 2 – Scheda tecnica all'istanza di finanziamento. La mancata dichiarazione di uno dei requisiti suddetti comporta l'inammissibilità della domanda.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia unico proprietario dell'immobile oggetto d'intervento deve dimostrarne comunque la piena disponibilità mediante specifico atto registrato, anche quando:
  - il proprietario è legale rappresentante, o socio o coniuge o parente/affine del soggetto richiedente;
  - il richiedente ha la sola nuda proprietà del bene.
4. In caso di ampliamento o di sopraelevazione la disponibilità del terreno o del lastrico solare deve essere garantita da un atto di proprietà o diritto di superficie o Concessione Amministrativa.
5. Quando il progetto d'investimento proposto si riferisce ad un immobile non di proprietà del soggetto richiedente o di sua parziale proprietà, alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata l'autorizzazione del proprietario o del comproprietario all'esecuzione dei lavori e all'apposizione del vincolo di destinazione turistica.
6. Nella fattispecie della nuda proprietà, l'autorizzazione di cui sopra deve essere sottoscritta dall'usufruttuario.
7. In caso di più proprietari/comproprietari/usufruttuari, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e all'apposizione del vincolo di destinazione turistica deve essere rilasciata da ciascun avente titolo, pertanto, dovranno essere allegate alla domanda un numero di autorizzazioni pari al numero dei proprietari/comproprietari/usufruttuari dell'immobile.
8. All'atto dell'accettazione del contributo il beneficiario dovrà presentare copia dell'atto e/o contratto di proprietà, locazione, concessione, usufrutto o altro registrato.
9. Per interventi sugli stabilimenti balneari la domanda può essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa titolare della Concessione Demaniale, come da dichiarazione Allegato 5.
- 10. Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l'esclusione della domanda di agevolazione.**

## Art. 10 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono le Micro, Piccole e Medie Imprese che realizzano gli interventi di cui all'art. 7 e che svolgono o che intendano svolgere attività di gestione delle strutture di cui all'art. 6 e gli Enti no profit che gestiscono dette strutture esclusivamente per gli associati.
2. Al momento della presentazione della domanda di agevolazione le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed attestarli con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3):
  - Essere già regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese (se del caso anche in forma inattiva);
  - Essere registrate nel Sistema Informatico SITRA e impegnarsi a comunicare i dati come disposto dalla L.R. n. 11 del 26.1.1993 (solo nel caso di attività esistente);
  - Non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- Non essere incorse, all'atto della presentazione della domanda:
    - Nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
    - In una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
    - In sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n. 18/2004;
    - In sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
    - In provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
    - In pronunciamento di condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, sovvenzioni, ovvero finanziamenti pubblici nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
  - Non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana, o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  - Rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap, nonché il principio di uguaglianza di genere;
  - Rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
  - Non essere stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca totale con recupero di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
  - Non aver conferito incarichi professionali, né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
- 3. Il mancato rispetto anche di una sola delle sopra elencate condizioni comporta l'esclusione della domanda di agevolazione.**

## Art. 11 Dotazione finanziaria

1. Per l'agevolazione degli interventi previsti dal presente Avviso è costituito presso la FIRA un fondo di dotazione finanziaria per l'anno 2018 di **€ 9.000.000,00** costituito come meglio specificato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 692 del 14.09.2018 relativa all'approvazione del Programma 2018 della Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 77.
2. Ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della L.R. n. 77/2000 e s.m.i., alla FIRA viene riconosciuto un compenso una tantum per l'attuazione del programma pari all'1,50% del suddetto importo oltre al compenso per spese di gestione annuali nel limite dell'1% degli interessi che maturano sul fondo. Il tutto come specificato nell'apposita Convenzione tra Regione Abruzzo e F.I.R.A.
3. Le provvidenze di cui al presente articolo dovranno essere concesse entro due anni a partire dalla data di approvazione del presente Avviso. Decorso tale termine il fondo di dotazione finanziaria sarà ritenuto in ogni caso esaurito e le eventuali economie saranno destinate al finanziamento di nuovi programmi.

4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di variare la dotazione finanziaria di cui al comma. 1 per motivate necessità e di incrementare la stessa per effettuare autonomi scorrimenti nella graduatoria dei beneficiari che sarà approvata con determina dirigenziale.

## Art. 12 Agevolazioni concedibili e limiti di cumulo

1. In favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 10 sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, localizzati su tutto il territorio regionale **con esclusione dei Comuni ricadenti nell'Area Basso Sangro Trigno di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 99 del 28.02.2017 e n. 408 del 28.07.2017.**
2. Tali aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*»", pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
3. L'intensità di aiuti concedibile è stabilita nella misura massima del 60% dell'investimento ammissibile, e, comunque, non superiore a **€ 150.000,00**;
4. In base alla percentuale di contributo richiesto è attribuito un punteggio di premialità come meglio specificato nella tabella di cui al punto 3.4 del successivo art. 20. Rispetto al costo totale ammissibile dell'intervento possono essere richieste le seguenti percentuali di contributo: 40%, 45%,50%,55%,60%. Valori intermedi verranno ricondotti alla percentuale inferiore.
5. L'importo complessivo del contributo in regime «*de minimis*» concesso ad un'impresa unica non può superare il massimale di € 200.000,00, al lordo di tutti gli oneri e comprensivo di IVA (se dovuta e non recuperabile), per un periodo di tre esercizi finanziari (riferito all'esercizio finanziario in corso al momento della concessione e ai due esercizi precedenti).
6. Ferma restando l'acquisizione della Dichiarazione De Minimis al momento della presentazione della domanda, il competente Servizio, ai fini della verifica del massimale spettante, prima della concessione dell'Aiuto, si avvale del supporto del RNA che genera la Visura Aiuti De Minimis ovvero nelle more della completezza delle informazioni presenti nel RNA ovvero laddove il RNA non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, terrà conto della dichiarazione prodotta dalle imprese, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 4, punto 10 del presente Avviso.
7. Il controllo sul "massimale concedibile" ad ogni singolo beneficiario, a far data dal 1 luglio 2017, è effettuato mediante *Registro nazionale degli aiuti di Stato* e previa acquisizione di apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come previsto dall'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
8. Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del presente regime non sono cumulabili con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa per i medesimi costi ammissibili, a valere su altri regimi d'aiuto sia in «*de minimis*» sia in regime di «*esenzione da notifica*» o «*notificati*»;
9. L'esclusione del cumulo, ai fini del rispetto dell'intensità massima dell'aiuto, è soggetta al controllo preventivo, mediante l'utilizzo del *Registro Nazionale degli Aiuti di Stato* da parte del Soggetto concedente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 5 del Reg. (UE) 1407/2013. In tal senso il soggetto concedente, prima del provvedimento di concessione, assicura l'attivazione di adeguate forme di controllo sulle imprese richiedenti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013.

## Art. 13 Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili sono solo quelle strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto di investimento proposto, **sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.**
2. Sono ritenute spese ammissibili, al netto dell'IVA qualora sia recuperabile, gli investimenti in beni materiali, immateriali e per servizi di consulenza specificati nei commi seguenti. Gli investimenti in beni materiali e immateriali devono essere ammortizzati e permanere all'interno dell'attività per la durata del vincolo di destinazione turistica di cui al successivo art. 17.

### 3. **Investimenti in beni materiali:**

- 3.1. Opere murarie e assimilabili;
- 3.2. Impianti tecnologici mirati alla riduzione di consumi di acqua potabile, energia primaria ed all'efficientamento energetico. Gli interventi, **al fine del riconoscimento delle spese**, devono essere supportati da attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.) relative:
  - all'analisi energetica preliminare della struttura e relativi servizi annessi;
  - al miglioramento previsto con il progetto proposto;
- 3.3. Macchinari relativi agli interventi previsti per rendere la struttura accessibile per ospiti con disabilità motorie e sensoriali.

### 4. **Investimenti in beni immateriali:**

- 4.1. Realizzazione o aggiornamento siti WEB, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa nella misura massima del 2 % dell'importo totale delle spese ammissibili.

### 5. **Spese per servizi di consulenza**

- 5.1. Progettazione, studi e direzione lavori nella misura massima del 8% dell'importo totale delle spese ammissibili;
- 5.2. Studi, consulenze e costi dell'organismo certificatore per l'assegnazione delle certificazioni di qualità, nella misura massima del 3 % dell'importo totale delle spese ammissibili;
- 5.3. Relazione tecnica con asseverazione relativa alla riduzione del rischio sismico nella misura massima del 8% dell'importo totale delle spese ammissibili;
- 5.4. Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche relative agli interventi di riduzione del rischio sismico nella misura massima del 3% dell'importo totale delle spese ammissibili;
- 5.5. Spese per la diagnosi energetica ante e post intervento, fino ad un massimo del 2% dell'importo totale delle spese ammissibili.

## Art. 14 Spese non Ammissibili

### 1. Non sono ammissibili le spese:

- Antecedenti alla presentazione della domanda;
- Successive alla conclusione del progetto;
- Antecedenti alla comunicazione tardiva dell'inizio dei lavori;
- Relative all'acquisto di terreno o di fabbricato esistente;
- Di sola manutenzione ordinaria;
- Relative all'acquisto di macchinari (ad eccezione di quelli di cui al punto 3.3. del precedente art. 13), arredi, attrezzature;
- Sostenute in regime di leasing;
- Di sostituzione e di funzionamento in generale;
- Acquisto di piante ed essenze arboree;
- Relative a scorte, beni di consumo ivi compresi biancheria, corredi, suppellettili e quant'altro;
- Per oneri concessori e per allacci alle reti;
- Relative a imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili, oneri accessori (spese di trasporto, spese bancarie ecc.), esclusi gli oneri doganali riferiti ai beni ammissibili;
- Inerenti tutti i tipi di mezzi targati;
- Relative alla realizzazione o rifacimento anche parziale di impianti non mirati alla riduzione di consumi di acqua potabile, energia primaria o all'efficientamento energetico;
- Relative a realizzazione di beni oggetto di indennizzo;
- Relative al personale e a rimborsi;
- Effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti/affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati;

- Effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- Effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti/affini entro il terzo grado;
- Relative a rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- Relative ai diritti annuali per l'utilizzo dei marchi di qualità;
- Relative a progetti realizzati in economia o oggetto di autofatturazione;
- Inerenti i beni materiali e immateriali usati, rigenerati e non nuovi.

## Art. 15 Modalità di pagamento

1. Le spese devono essere rendicontate mediante fatture o documenti di equivalente valore probatorio.
2. Detti giustificativi di spesa devono presentare, in originale, la seguente dicitura:

Spesa sostenuta nell'ambito del Progetto  
 Finanziato dalla Regione Abruzzo a valere sull'Avviso  
 «L.R. 77/2000 – Avviso Pubblico -Programma 2018»  
 CUP: \_\_\_\_\_

3. Al fine di rendere documentabili e trasparenti tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, i pagamenti potranno essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario (o postale), ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.
4. Sono esclusi dalle agevolazioni gli importi non pagati con le modalità sopra descritte. Non sono ammissibili compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio, e delle vigenti normative in materia, o cessione di beni.

## Art. 16 Tempi di realizzazione degli interventi

1. Il progetto d'investimento può essere iniziato successivamente alla presentazione della domanda di cui al successivo art. 18.
2. Qualora non avviato nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la concessione del finanziamento, il progetto d'investimento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
3. Il progetto d'investimento ammesso a finanziamento, pena la decadenza dal beneficio, deve risultare concluso entro il termine di cui all'art. 3, comma 5, punto b) come stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento.
4. Il beneficiario comunica, come meglio specificato nel successivo art. 25 punto 2, l'avvenuto inizio e la conclusione del progetto di investimento.
5. Per comprovati motivi la Regione, su parere della FIRA, può concedere, una sola volta, a richiesta dell'interessato una proroga non superiore a 12 mesi per l'inizio o la conclusione del progetto.
6. La suddetta richiesta di proroga deve essere inoltrata alla Regione ed alla F.I.R.A. utilizzando il modello Allegato 17 entro la scadenza del termine di riferimento.
7. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga verranno fatte salve le spese sostenute fino alla scadenza del termine di realizzazione del progetto d'investimento, purché riconducibili ad un lotto funzionale e nei limiti indicati al successivo articolo 24, salvo i casi di revoca totale di cui all'art. 26. Il contributo pubblico sarà rideterminato in proporzione alle spese ammissibili sostenute.
8. Entro dodici mesi dalla data di conclusione del progetto di investimento la struttura finanziata deve risultare in esercizio. L'entrata in funzione è condizione propedeutica alla liquidazione del saldo del contributo.



## Art. 17 Vincolo di destinazione e di stabilità

1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente Avviso sono vincolate alla specifica destinazione d'uso turistica per un periodo di tempo pari a 10 anni a decorrere dalla data di acquisizione, da parte della FIRA, della perizia giurata attestante la completa realizzazione del progetto d'investimento.
2. L'imposizione del suddetto vincolo in favore della Regione Abruzzo, deve avvenire mediante atto unilaterale d'obbligo notarile registrato e trascritto a propria cura e spese dal soggetto beneficiario.
3. E' consentito il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa previa restituzione del contributo percepito maggiorato per legge.
4. Qualora entro cinque anni dalla liquidazione del saldo si verifichi la cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del soggetto beneficiario il contributo sarà revocato.

## Art. 18 Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso, sotto pena di inammissibilità, devono inviare la candidatura alla Regione Abruzzo – Dipartimento *Turismo, Cultura e Paesaggio*, a mezzo di apposita piattaforma informatica, all'indirizzo internet: <http://app.regione.abruzzo.it/avisipubblici/legge-regionale-77>, ove sono riportate le istruzioni necessarie.
2. La piattaforma di caricamento è resa fruibile a partire dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul B.U.R.A.T e sino alle ore 12.00 del 120<sup>mo</sup> giorno successivo alla pubblicazione. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni è formulata, **pena l'esclusione**, attraverso il caricamento dei seguenti documenti compilati utilizzando i modelli allegati all'Avviso:
  - a) Domanda di ammissione all'aiuto (**Allegato 1**) sottoscritta, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale;
  - b) Scheda tecnica (**Allegato 2**) sottoscritta, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale nonché da tecnico abilitato<sup>1</sup>, in qualità di progettista;
  - c) Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno (**Allegato 3**) sottoscritta, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale;
  - d) Solo se il richiedente non è unico proprietario: autorizzazione del/dei proprietario/i all'esecuzione dei lavori e all'apposizione del vincolo di destinazione turistica (**Allegato 4**);
  - e) Solo per gli stabilimenti balneari: Dichiarazione per gli stabilimenti balneari (**Allegato 5**) sottoscritta, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, dal legale rappresentante dell'impresa titolare della Concessione Demaniale;
  - f) Dichiarazione di conformità del tecnico progettista (**Allegato 6**);
  - g) Dichiarazione sul "De Minimis" e sulla cumulabilità degli aiuti (**Allegato 7**) e, se ricorre, (**Allegato 8**) compilati secondo le istruzioni di cui all'**Allegato 9**.
  - h) Copia di un documento di identità **leggibile**, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa e del tecnico abilitato;

4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati, **pena l'esclusione**, i seguenti elaborati:

- A) **ELABORATI TECNICI**, con estensione pdf e dimensione massima di 30 MB per singolo elaborato con l'indicazione **dell'impresa richiedente** e dell'oggetto dell'intervento, sottoscritti dal tecnico abilitato<sup>1</sup>, costituiti da:
- A.1 **Planimetria generale** con l'individuazione dell'immobile e dell'area oggetto d'intervento nel contesto catastale e urbanistico di riferimento;
  - A.2 **Planimetria/e dell'intera struttura** ricettiva con individuazione degli elementi volti a verificare il rispetto dell'esistenza dei requisiti minimi previsti per l'attività dalle specifiche normative vigenti;
  - A.3 **Piante dei vari livelli, relative allo stato di fatto e stato di progetto**, redatte in scala appropriata e debitamente quotate, con indicazione delle superfici dei singoli locali, delle destinazioni d'uso, degli impianti (se previsti), della sistemazione esterna (se prevista), tali da consentire l'individuazione di tutte le opere da realizzare. Se l'intervento proposto riguarda porzioni di fabbricato occorre evidenziare sugli elaborati grafici le parti interessate alla richiesta di finanziamento;
  - A.4 **Prospetti e sezioni**, relativi allo **stato di fatto e stato di progetto**, redatti in scala appropriata e debitamente quotati;
- B) **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**, redatto in conformità del quadro economico dichiarato nel quadro H della scheda tecnica (Allegato 2), articolato analiticamente nelle macrovoci e voci singole nello stesso indicate.
- C) Solo nel caso di interventi di impianti tecnologici: Attestazione di prestazione energetica (rif. Art. 13 punto 3.2.) pre e post intervento;
- D) Solo nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico: Relazione tecnica relativa alla riduzione del rischio sismico con asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Il tutto secondo il disposto del Decreto Ministeriale n. 58 del 28.02.2017 come modificato dal Decreto Ministeriale n. 65 del 07.03.2017 e relativi allegati.
5. Il progetto d'investimento deve riguardare una sola unità locale e non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
6. Il soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione riferita a un unico progetto e ad una sola attività/unità locale. Nel caso di presentazione di domande multiple o per attività multiple saranno escluse tutte le domande.

<sup>1</sup> Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali e dei periti agronomi.

## Art. 19 Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dell'ammissione alle agevolazioni:

- a) le domande presentate con modalità difformi da quelle specificate dal comma 1 dell'articolo 18;
- b) le domande trasmesse oltre i termini indicati dal comma 2 dell'art. 18;
- c) le domande difformi dalle istruzioni riportate sulla piattaforma deputata alla presentazione delle domande di cui al comma 1 dell'articolo 18;
- d) le domande che risultano incomplete, illeggibili o non sottoscritte con firma autografa dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari, o prive della copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore;
- e) le domande e/o gli allegati non redatti secondo la modulistica di cui al presente Avviso;
- f) mancanti di uno o più allegati e/o elaborati;
- g) elaborati o allegati incompleti per mancanza di elementi necessari per valutare il progetto di investimento. A titolo semplificativo ma non esaustivo ad es. nel caso di elaborati tecnici privi dell'indicazione dell'impresa richiedente, dell'oggetto dell'intervento ecc.;
- h) la presentazione da parte dello stesso soggetto di una domanda di agevolazione riferita a più progetti di investimento o a più attività/unità locali;



- i) la presentazione da parte dello stesso soggetto di più domande di agevolazione riferite a più progetti di investimento;
- j) le domande riferite a strutture diverse o difformi da quelle previste all'art. 6 o a interventi diversi da quelli indicati all'art. 7;
- k) la mancata sussistenza della disponibilità dell'immobile di cui all'art.9;
- l) la mancata sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10;
- m) il mancato rispetto dei limiti di cumulo di cui all'art. 12;
- n) la documentazione poco chiara, contraddittoria o insufficiente a valutare l'ammissibilità della domanda, come previsto dal successivo art. 20;
- o) il mancato perseguimento degli obiettivi previsti dal programma di attuazione;
- p) la mancata, tardiva o incompleta produzione delle integrazioni richieste.

## Art. 20 Istruttoria e valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/1998 come di seguito specificato.

### 2. ISTRUTTORIA FORMALE:

- 2.1. Le domande pervenute sono sottoposte ad una prima istruttoria formale, effettuata dal Servizio DPH002 che si potrà avvalere di personale del Dipartimento e della collaborazione della Soc. FL.R.A. S.p.A.
- 2.2. L'istruttoria è tesa a verificare la completezza della domanda, la presenza e completezza degli allegati, la presenza degli elaborati, l'esistenza dei requisiti di ammissibilità e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui al precedente art. 19.
- 2.3. Nel caso in cui la documentazione prodotta a corredo della domanda risulti mancante anche di uno solo degli allegati e/o elaborati tecnici, o dei documenti di identità, la domanda stessa sarà esclusa e non ammessa alla successiva fase di valutazione.
- 2.4. Nel caso la documentazione presente sia carente di dati e/o elementi, contenga notizie contraddittorie o siano necessari chiarimenti, il Servizio DPH002 può richiedere, tramite posta elettronica certificata, integrazioni relative a dati e/o informazioni mancanti, ovvero dati o chiarimenti necessari per la conclusione della fase.
- 2.5. Tutte le integrazioni e chiarimenti devono essere trasmesse via pec all'indirizzo [dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancato rispetto del termine per la produzione della documentazione o in caso di trasmissione di documentazione integrativa incompleta, la domanda di agevolazione è esclusa.
- 2.6. Con Determinazione del Dirigente del Servizio DPH002 saranno approvati gli elenchi dei progetti ammessi e di quelli esclusi dalla successiva fase di valutazione. Ai non ammessi sarà data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.

### 3. FASE VALUTAZIONE:

- 3.1. I progetti che superano la suddetta istruttoria formale sono sottoposti alla fase di valutazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii. affidata al Servizio DPH002 che si potrà avvalere di personale del Dipartimento.
- 3.2. La fase di valutazione consiste nell'analisi dei documenti, nella verifica del contenuto e della completezza e correttezza degli elaborati e della spesa ammissibile nonché nell'assegnazione del punteggio propedeutica alla formazione delle graduatorie.
- 3.3. In tale fase sarà verificata la corrispondenza tra le voci di spesa elencate nel computo metrico con quelle indicate nella Scheda Tecnica Allegato 2 e quelle rappresentate e individuate negli elaborati grafici. Pena lo stralcio della relativa spesa, tutte le opere e/o interventi, i cui costi sono inseriti nel computo metrico estimativo, devono essere chiaramente individuabili negli elaborati grafici e descritti negli appositi campi dei modelli.

3.4. Il punteggio delle iniziative è assegnato secondo i seguenti parametri di premialità:

	<b>Criteri di selezione</b>	<b>Parametri/ indicatori</b>	<b>Punteggi</b>
Tipologia di intervento (Max Punti 20)	Strutture ricettive alberghiere: Alberghi - Residenze turistiche alberghiere – Alberghi diffusi	<b>Esercizio esistente</b> : Ampliamento manufatto esistente, ristrutturazione, ammodernamento e straordinaria manutenzione	Punti 20
	Strutture ricettive all'aria aperta: Campeggi - Villaggi turistici	<b>Nuova struttura ricettiva</b> realizzata attraverso riattivazione di strutture ricettive in disuso	Punti 15
	Strutture ricettive extralberghiere: Residenze di campagna - Case per ferie - Ostelli della gioventù - rifugi montani e rifugi escursionistici	<b>Nuova struttura ricettiva</b> realizzata attraverso riconversione e recupero di edifici	Punti 10
	Stabilimenti balneari	Ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione e ampliamento di esercizio esistente	Punti 10
Miglioramento sismico (Max Punti 30)	Interventi volti alla riduzione della classe di rischio sismico	Relazione tecnica di cui all'art. 18, comma. 4 lett. D) del presente Avviso.	Riduzione di una classe punti 10
			Riduz. di due o più classi punti 30
Uso di tecnologie per la sostenibilità ambientale (Punti 5)	Interventi relativi a impianti tecnologici mirati alla riduzione di consumi ed all'efficientamento energetico	Attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) pre e post intervento	Punti 5
Miglioramento accessibilità (Punti 10)	Interventi finalizzati a rendere o migliorare la struttura accessibile per ospiti con disabilità motorie e sensoriali;	Dichiarazione di impegno dell'impresa nella scheda tecnica Allegato 2. Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'adeguamento da allegare alla richiesta di saldo del contributo	Punti 10
Certificazioni di qualità (Max Punti 8)	Ottenimento o implementazione delle certificazioni di qualità ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ECOLABEL europeo, ECOWORLDPHOTEL	Dichiarazione di impegno dell'impresa nella scheda tecnica Allegato 2. Documentazione probante la certificazione di qualità ottenuta.	ISO 9001 Punti 1
			ISO 14001 Punti 3
			EMAS Punti 5
			ECOLABEL europeo Punti 8
ECOWORLDPHOTEL Punti 8			
Percentuale finanziamento (Max Punti 10)	Percentuale del contributo regionale richiesto in rapporto al costo totale ammissibile. <sup>1</sup>	Dichiarazione impresa contenuta in domanda.	Percentuale contributo richiesto: 60% = 0 punti 55% = 1 punto 50% = 4 punti 45% = 7 punti 40% = 10 punti
Reddito proveniente da attività turistica (Punti 10)	Art. 2, comma 1) L.R. 77/2000 testo in vigore. (modificato nel 2017)  Criterio stabilito con DGR. N. 401/P del 12.06.2018;	Dichiarazione impresa contenuta in domanda da documentare in sede di richiesta di erogazione dell'acconto ovvero del saldo qualora non chiesto l'acconto.	Punti 10
Inclusione Distretti/ Aree interne (Max Punti 5)	Appartenenza al Distretto del Gran Sasso, Distretto della Majella o Aree Interne	Indicazione dell'impresa contenuta in domanda	Punti 5
D.M.C. (Punti 1)	Impresa iscritta o che si impegna a iscriversi a una D.M.C. <sup>2</sup>	Dichiarazione impresa contenuta in domanda e attestazione della D.M.C. al momento della richiesta di saldo.	Punti 1
DMS/Booking (Punti 1)	Impresa aderente o che intenda aderire al DMS/booking regionale	Dichiarazione impresa contenuta in domanda da documentare al momento della richiesta di saldo.	Punti 1

<sup>1</sup> In caso di discordanze nell'indicazione della percentuale o dell'importo del contributo richiesto lo stesso verrà ricondotto alla percentuale inferiore, fermo restando il massimo concedibile di € 150.000,00.

<sup>2</sup> L'avvenuta iscrizione deve essere dimostrata mediante attestazione della D.M.C. in sede di richiesta del saldo del contributo.

4. A parità di punteggio precede il progetto che non ha mai beneficiato di contributi concessi nell'ambito dei precedenti programmi della L.R.77/2000.
5. A ulteriore parità saranno applicati a scalare i seguenti criteri di priorità:
  - progetto che preveda interventi per la riduzione del rischio sismico;
  - progetto che preveda interventi per la sostenibilità ambientale;
  - progetto che preveda interventi per l'accessibilità per i turisti con disabilità;
  - progetto che richiede il contributo minore.
6. I sopra indicati punteggi saranno attribuiti sulla base delle dichiarazioni e degli impegni assunti dai beneficiari in sede di presentazione delle domande nonché sulle descrizioni degli interventi di cui alla scheda tecnica Allegato 2;
7. Successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande non è consentita la modifica e/o la compensazione dei parametri indicati in domanda in funzione dei quali si chiede l'attribuzione del punteggio;
8. **La mancata realizzazione di investimenti che comporti la diminuzione del punteggio è causa di revoca del contributo accordato.**

## Art. 21 Approvazione graduatoria e concessione delle agevolazioni

1. Il Servizio DPH002, in esito alla fase di valutazione, attribuisce i punteggi alle singole domande sulla base dei criteri di cui all'articolo 20 e forma la graduatoria che contiene l'elenco delle istanze «**idonee e finanziabili**», delle istanze «**idonee ma non finanziabili**» per carenza di risorse finanziarie, e delle istanze «**escluse**» con l'indicazione della causa di esclusione.
2. Il Servizio DPH002 una volta formulata la graduatoria, provvede all'approvazione della stessa con determinazione dirigenziale e, al fine di garantirne la pubblicità, provvede alla relativa pubblicazione sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo.
3. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, (pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016), lo stesso Servizio provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali «de minimis» concessi nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
4. Il Servizio DPH002, tramite PEC:
  - Comunica a ciascuna delle imprese escluse le motivazioni che hanno determinato tale esclusione;
  - Comunica a ciascuna delle imprese poste in graduatoria e beneficiaria del contributo, il valore del punteggio assegnato, la posizione assunta nella graduatoria stessa e l'ammontare del contributo riconosciuto.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento, il beneficiario, **pena la revoca dal beneficio, conferma la volontà ad attuare l'intervento**, trasmettendo, tramite posta certificata all'indirizzo [dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it), l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 10.
6. In caso di mancata accettazione entro i termini suddetti si procederà all'assunzione di apposito provvedimento di revoca dal beneficio.
7. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima istanza ammessa e finanziabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, il progetto, facendo salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente alla quota di agevolazione ridotta e quindi anche a successivi possibili scorrimenti.
8. Nel caso in cui si implementi la dotazione finanziaria di cui al precedente art. 11 o si riscontrino economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari o a riduzione dei contributi erogati, entro la data di validità del fondo di cui all'art. 11, il Servizio DPH002, se non in contrasto con la tempistica e con i vincoli stabiliti dalla L.R.77/2000 e dal presente Avviso, provvede ad effettuare degli scorrimenti automatici della graduatoria agevolando in primis il completamento del progetto parzialmente agevolato. Ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo sarà data comunicazione scritta tramite posta certificata, in luogo della pubblicazione sul BURAT.
9. Tutte le comunicazioni relative all' Avviso in oggetto avverranno a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Pertanto, l'indirizzo di PEC fornito sulla domanda dovrà essere costantemente mantenuto attivo

ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al seguente indirizzo: [dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it). L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi relativi alla mancata comunicazione delle suddette variazioni e/o a un'errata indicazione dell'indirizzo PEC sulla domanda, dai quali potrebbe risultare pregiudizio al finanziamento in favore di potenziali beneficiari. Ai fini dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni fanno fede data e ora desunti dal "rapporto di consegna" relativo alla PEC inviata.

## Art. 22 Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono erogate al beneficiario secondo le seguenti modalità:
  - 1.1. un acconto pari al 40% del contributo concesso previa presentazione di uno stato d'avanzamento della spesa pari al 60% dell'investimento ammesso e della documentazione di cui al successivo art.23;
  - 1.2. saldo a conclusione del progetto d'investimento previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 23, da presentare entro 12 mesi a partire dalla data di conclusione del progetto d'investimento. Decorso infruttuosamente tale termine si procede alla revoca dell'agevolazione concessa.
2. È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione dell'intero contributo concesso "a saldo" secondo le modalità ed i tempi di acconto di cui al precedente punto b).
3. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 77/2000, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dal presente Avviso è costituito presso la Finanziaria regionale abruzzese S.p.A., di seguito denominata F.I.R.A., nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.
4. Le richieste di erogazioni, redatte secondo quanto disposto dal successivo art. 23, dovranno essere quindi trasmesse alla FIRA SPA, Via Giovanni Ferrari, n.155 – 65124 Pescara – PEC (posta certificata): [firapec@pec.fira.it](mailto:firapec@pec.fira.it). Copia della domanda senza la documentazione giustificativa dovrà essere inviata per conoscenza al Servizio DPH 002 come riportato sui relativi modelli Allegati n. 11 e 14.

## Art. 23 Documentazione per acconto e saldo

1. La documentazione da presentare alla FIRA SPA in sede di richiesta del contributo **a titolo di acconto** è la seguente:
  - a) richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto pari al 40% del contributo (Allegato 11);
  - b) riepilogo della spesa sostenuta pari al 60% dell'investimento ammesso redatta secondo il modello allegato 13 e sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
  - c) copia conforme delle fatture annullate in originale con la dicitura di cui all'art. 15;
  - d) copia conforme dei titoli di pagamento ( bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
  - e) copia ufficiale estratto c/c bancario (o postale) del beneficiario da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
  - f) stato d'avanzamento dei lavori e delle forniture redatto dal direttore dei lavori;
  - g) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e del tecnico progettista;
  - h) documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato dei tre anni antecedenti alla domanda sia integralmente derivante dall'attività turistica ( nel caso di attività in esercizio).
2. La F.I.R.A. S.p.A. provvederà, nelle fasi di erogazione di cui sopra, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 44-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Non si potrà procedere al pagamento del contributo in caso di assenza/irregolarità del DURC o in favore di impresa inattiva.

3. La documentazione da presentare alla FIRA in sede di richiesta del contributo a titolo di saldo è la seguente:
- a) Richiesta di erogazione del saldo del contributo (Allegato 14);
  - b) Attestazione di spesa redatta secondo il modello Allegato 15 sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario;
  - c) Certificato di regolarità contabile (come da schema Allegato 12) redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n.22, dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili con allegato in solido riepilogo delle spese sostenute (Allegato 13) controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa;
  - d) Copia conforme delle fatture annullate in originale con la dicitura di cui all'art. 15;
  - e) Copia conforme dei titoli di pagamento (bonifici, Ri Ba, assegni non trasferibili);
  - f) Copia ufficiale estratto c/c bancario (o postale) da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
  - g) Stato finale dei lavori e delle forniture redatto dal direttore dei lavori;
  - h) Perizia tecnica giurata, redatta (secondo lo schema Allegato 16) dal direttore dei lavori, estraneo all'impresa richiedente;
  - i) Dichiarazione sul "de Minimis" e sulla cumulabilità degli aiuti (Allegato 7) e se ricorre Allegato 8);
  - j) Atto di vincolo di destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, redatto secondo le modalità previste all'art. 17;
  - k) Attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) che attesti l'avvenuto miglioramento della prestazione energetica della struttura (rif. art. 13 punto 3.2.);
  - l) Documentazione probante la certificazione di qualità ottenuta (se ricorre);
  - m) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa e del tecnico progettista;
  - n) Documentazione fotografica relativa agli interventi effettuati.
  - o) Attestazione del direttore dei lavori e del collaudatore statico, ove nominato per legge, di conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato dal progettista;
  - p) Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che la struttura è stata resa accessibile per ospiti con disabilità motorie e/o sensoriali se previsto in progetto;
  - q) Attestazione della D.M.C. dell'iscrizione dell'impresa beneficiaria (se ricorre);
  - r) Documentazione probante (licenza d'uso e/o simili) circa l'adesione al DMS/booking regionale (se ricorre);
  - s) Dichiarazione di essere iscritta al S.I.T.R.A. e di impegnarsi a trasmettere i dati ai sensi della L.R. 11/93;
  - t) Documentazione dimostrativa che il fatturato o ricavato dei tre anni antecedenti alla domanda sia integralmente derivante dall'attività turistica (qualora non abbia avanzato richiesta di acconto).
4. La F.I.R.A. S.p.A. provvederà, nelle fasi di erogazione di cui sopra, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'articolo 44-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Non si potrà procedere al pagamento del contributo in caso di assenza/irregolarità del DURC o in favore di impresa inattiva.

## Art. 24 Varianti

1. Il progetto di investimento deve essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni e non alterare gli obiettivi dell'intervento.
2. Fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto d'investimento, durante il periodo di realizzazione dell'intervento possono essere apportate modifiche alle voci di spesa ammesse nel progetto finanziato **nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dall'avviso per le tipologie di spesa e costi ammissibili.**

3. Per le sole voci Opere Murarie e Impianti, è consentito uno scostamento fino al limite massimo del 20% del costo ammesso per le relative tipologie di spesa.
4. Non sono ammissibili varianti che comportino localizzazione, attività o tipologia d'intervento diverse da quelle indicate nel progetto d'investimento approvato.
5. Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40% o nel caso in cui la suddetta somma risulti inferiore al limite minimo previsto dall' Avviso, si procederà alla revoca dell'agevolazione concessa.
6. Qualora la spesa ammissibile risulti superiore all'importo ammesso resterà comunque confermato il contributo concesso.
7. La richiesta di variante deve essere presentata alla F.I.R.A., **entro i termini di validità del progetto**, utilizzando l'apposito modello Allegato 18 con acclusa una relazione dettagliata dalla quale emergano le ragioni economiche, tecniche o di altra natura che rendono necessaria la variazione medesima unitamente a nuovo computo metrico e relativo quadro di raffronto con computo metrico approvato e, se del caso, elaborati grafici esplicativi.
8. La F.I.R.A., effettua una valutazione della richiesta, e:
  - qualora le variazioni riguardino solo aspetti di natura economica (maggiorazione o riduzione di spese) procede agli adempimenti conseguenti;
  - nel caso accerti la presenza di modifiche di natura tecnica che richiedono un supplemento di istruttoria la trasmette al competente ufficio regionale per l'eventuale approvazione.
9. Nel caso in cui le variazioni non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall' Avviso e non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato, il competente ufficio regionale procede all'autorizzazione della variazione.

## Art. 25 Obblighi e adempimenti del beneficiario

1. Il beneficiario, per l'accettazione del contributo, è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 21, **pena la revoca dal beneficio**, tramite PEC all'Amministrazione regionale concedente, formale accettazione del contributo a conferma della volontà di attuare il progetto d'investimento proposto.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare alla F.I.R.A. e al competente Servizio DPH002:
  - La data di avvio del progetto di investimento entro 30 giorni dall'avvenuto inizio, pena il mancato riconoscimento delle spese del periodo antecedente alla comunicazione;
  - La data di ultimazione del progetto di investimento entro trenta giorni dalla sua conclusione.
3. Il beneficiario, in caso di nuova struttura ricettiva, è tenuto, non appena in esercizio, a registrarsi nel sistema informatico S.I.T.R.A. ed a comunicare i dati delle presenze come disposto dalla L.R. n. 11/1993;
4. Il beneficiario, ai fini dei controlli sulla spesa, è tenuto a conservare tutta la documentazione, le informazioni e i dati relativi al progetto d'investimento, nel rispetto dell'articolo 6 del reg. (UE) n. 1407/2013 per 10 esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. Le informazioni ed i dati sono conservati in originale o mediante copie autenticate su supporti comunemente accettati ai sensi di legge. I beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati, nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento di tali informazioni deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione regionale.
5. Il beneficiario, pena la revoca del contributo, è obbligato a consentire l'accesso presso le sedi e le unità locali censite interessate dal progetto d'investimento e a rendere disponibile tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei controlli e delle verifiche.
6. Il beneficiario deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, nel rispetto della normativa fiscale e tributaria in materia.
7. Il beneficiario è tenuto, successivamente alla chiusura del progetto d'investimento, pena la revoca del contributo, a conservare le certificazioni di qualità per i 5 (cinque) anni successivi a partire dalla data di erogazione del saldo;



8. Il beneficiario è altresì tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:
- Comunicare mediante PEC l'intenzione di rinunciare al contributo;
  - Dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
  - Mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fornito sulla domanda ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni all'indirizzo: [dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it).

## Art. 26 Cause di revoca

1. La concessione delle agevolazioni è revocata con determinazione del dirigente del Servizio - DPH002:
- a) Quando non venga comunicata l'accettazione del contributo concesso entro i termini previsti dall'art. 21, punto 5;
  - b) Quando l'intervento non venga realizzato conformemente al progetto d'investimento approvato o nella tempistica prescritta, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
  - c) Per espressa rinuncia da parte del beneficiario al finanziamento concesso;
  - d) Qualora si verifichi la mancata realizzazione di investimenti che comporti la diminuzione del punteggio è causa di revoca del contributo accordato.
  - e) Qualora entro cinque anni dalla liquidazione del saldo si verifichi la cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del soggetto beneficiario;
  - f) Quando venga mutata la destinazione dell'intervento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, ovvero quando vengano apportate modifiche al progetto approvato che comportino una diversa localizzazione, attività o tipologia d'intervento;
  - g) Quando, in caso di realizzazione parziale del progetto, lo stesso non sia riconducibile a un lotto funzionale o attesti una spesa sostenuta inferiore al limite minimo stabilito all'art. 8 o comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa a contributo maggiore del 40%;
  - h) Quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici e in materia di sicurezza;
  - i) La mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del soggetto beneficiario;
  - j) Quando non vengano rispettate le condizioni di vincolo di cui all'art.17;
  - k) Quando la struttura realizzata non entri in esercizio entro 12 mesi dalla data di conclusione del progetto d'investimento;
  - l) Qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantonflage* - articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
  - m) Quando nei cinque anni successivi alla conclusione dell'intervento non venga mantenuta la certificazione di qualità acquisita;
  - n) Qualora il soggetto beneficiario non consenta i controlli da parte della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
  - o) Qualora vengano accertate dichiarazioni mendaci, uso di atti falsi da parte del soggetto proponente;
  - p) Nel caso di assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
  - q) In caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
  - r) Ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. La revoca degli interventi comporta, ove già corrisposto, la restituzione dell'ammontare del contributo erogato, nella misura prevista dall'art.9 commi 3 e 4 della L.R.77/2000.

## Art. 27 Procedimento di revoca

1. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
2. Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo a revoca, il Servizio DPH002, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca dei benefici (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
3. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare mediante PEC al Servizio DPH002, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
4. Il Servizio DPH002 esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
5. Il Servizio DPH002, qualora ritenga accoglibili le osservazioni/controdeduzioni, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. Al contrario, qualora non ritenga accoglibili le osservazioni/controdeduzioni e quindi ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, determina, con provvedimento motivato, la revoca del contributo e le eventuali somme da restituire, dandone comunicazione scritta ai destinatari.
6. Decorso trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare le procedure per il recupero coattivo dei contributi mediante iscrizione a ruolo.
7. Ai fini del recupero conseguente alla revoca dell'aiuto, l'impresa restituisce l'importo ricevuto con le modalità e maggiorazioni di cui all'articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

## Art. 28 Controlli e monitoraggio

1. Al soggetto richiedente, ammesso a finanziamento verrà assegnato e comunicato un Codice Unico di Progetto (CUP) che verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese e che il beneficiario dovrà indicare sui documenti probatori come stabilito al precedente art. 15.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a fornire, su semplice richiesta del Servizio DPH002 o della FIRA SPA, tutte le informazioni richieste ai fini della gestione, del monitoraggio e del controllo.
3. La FIRA SPA provvede a trasmettere al Servizio DPH002 rapporti periodici sullo stato di erogazione dei contributi e, annualmente, una dettagliata relazione redatta ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L.R. 77/2000.
4. La Società FIRA, con le modalità previste in apposita convenzione con la Regione Abruzzo, effettua controlli documentali e in loco, anche a campione, per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di notorietà, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, e per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.
5. Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate, che comprovino l'effettività della spesa sostenuta e, in caso di ispezione da parte dell'Amministrazione regionale, deve assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati e fornire, se richiesti, estratti o copie degli stessi.

### Titolo III

## Disposizioni comuni e finali

## Art. 29. Informazioni e trattamento a tutela della privacy

1. L'unità organizzativa titolare del trattamento è: Regione Abruzzo, Dipartimento Turismo Cultura e Paesaggio, Corso Vittorio Emanuele, 301 - 65126 Pescara e per la stessa il Dirigente e Responsabile del



Procedimento: Dirigente del Servizio DPH002 – Tel 085 7672385;

2. Le comunicazioni ufficiali devono essere inviate all'indirizzo pec: [dph002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph002@pec.regione.abruzzo.it).
3. Le richieste di informazioni concernenti il presente Avviso pubblico devono essere inserite nell'apposita sezione destinata alle FAQ nella piattaforma informatica utilizzata per la presentazione delle domande.
3. I dati personali forniti dai soggetti interessati all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27 aprile 2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
4. L'Amministrazione Regionale ed il soggetto attuatore tratteranno le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il procedimento di che trattasi ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale ed il soggetto attuatore raccolgono i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elaborano secondo le modalità necessarie; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
6. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
7. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno salvo i casi consentiti da specifica normativa. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e del soggetto attuatore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.
8. L'Amministrazione potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
9. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente dalla partecipazione all'Avviso.

## Art. 30. Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 77/2000 e s.m.i. e nella vigente normativa europea, nazionale e regionale.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Nel predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

## Art. 31. Trasparenza e pubblicità delle informazioni

1. Il presente Avviso, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo – Giunta regionale;
2. Sul sito della Regione alla Sezione Avvisi e Bandi;

## Art. 32. Foro competente

1. Per eventuali controversie il foro competente è quello di L'Aquila.